



Disca... 7-05119

Il Pretore

PRETURA DI ROMA
Sezione I'

sciogliendo la riserva osserva in fatto:
 il Signor J.B. Furnas con ricorso del 1° ottobre 1971
 chiese al Pretore di Roma il sequestro del negativo
 e delle copie del film "Addio Zio Tom", prodotto dal-
 la Euro International Film S.p.A., di imminente pro-
 grammazione, nonchè di tutto il materiale pubblicita-
 rio già adoperato, con il divieto di ulteriore dif-
 fusione.

56439 / P. Prevanti
 SPECIFICA DOTT. CANCELLERIA
 Foto (7) L. 350
 Copia : 280
 Urgenza : 560
 con Ord. 25/71 : 70
 : 1100
 : 4


TOTALE L. 1404
 richiesto di (uso studi)
 AVV. PIZZINI
 Roma 20-12-71
 IL CANCELLIERE



Il ricorrente assumeva che il titolo del film prodot-
 to dalla Euro International Film, "Addio Zio Tom" era
 lo stesso del romanzo da lui scritto, pubblicato a
 Londra nel 1957 in lingua inglese col titolo "Good bye
 to uncles Tom" ed in Italia, dall'Editore Feltrinelli,
 col titolo "Addio Zio Tom". Il Furnas lamentava la
 violazione del proprio diritto di tutela ai sensi del-
 l'art. 100 e 162 della legge su diritto d'autore tenu-
 to contro, tra l'altro, del carattere individualizzan-
 te del titolo dell'opera in relazione al contenuto del
 suo libro.

56439 / P. Prevanti
 SPECIFICA DOTT. CANCELLERIA
 Foto (7) L. 350
 Copia : 280
 Urgenza : 560
 con Ord. 25/71 : 70
 : 1100
 : 4

TOTALE L. 1404
 richiesto di (uso studi)
 AVV. SCIPIONI
 Roma 28-12-71
 IL CANCELLIERE



Premesso che "Addio Zio Tom" esprimeva l'aspirazione
 dei libri americani ad ottenere la parificazione par-
 ziale superando la concezione del negro "sottomesso e
 collaborazionista" (con evidente riferimento al perso-
 naggio del romanzo della Stowe "La Capanna dello zio

Tom"), il ricorrente affermava, sulla base delle anticipazioni di stampa, che anche il contenuto del film era una chiara imitazione dell'opera letteraria. Precisava, inoltre, che i fatti denunziati generavano, senza dubbio, grave pregiudizio nei suoi confronti sia perchè limitavano la possibilità di utilizzazione cinematografica della propria opera, attesa la impossibilità di adoperare tutti gli i diritti derivanti dal suo lavoro, sia perchè impedivano qualsiasi altro mezzo di diffusione. Dopo aver dichiarato che la richiesta di tutela trovava conforto anche nelle norme dirette ad eliminare gli atti di concorrenza sleale, tali dovendo considerarsi quelli diretti a produrre confusione tra due opere, concludeva nei termini già riportati.

Il Pretore disponeva la comparizione delle parti. Si costituivano la Euro International Film, titolare dei diritti di utilizzazione economica del film, e gli sceneggiatore-registi Franco Prospero e Gualtiero Jacopetti. La "Euro" nei vari scritti difensivi escludeva che le due opere avessero alcunchè in comune, tenuto conto sia della assoluta diversità di specie sia della completa diversità di carattere. Conseguentemente, infondata era la richiesta di tutela per l'uso del titolo dell'opera letteraria come priva di

5826
1600
600
1280
400
800
5532
FEB. 1971

gi
co
G
d
si
ro
es
se
di
zio
sul
Il
dir
auto
si
alt
com
22
pera
ripr
auto
Nell
visa
la

giuridico fondamento era la denuncia per atti di concorrenza sleale. Concludeva per il rigetto del ricorso.

Gli altri resistenti, sottolineata la totale diversità dell'opera letteraria del Furnas, dal film in argomento, sia in ordine al loro significato sia in ordine al loro contenuto, sia in relazione alle forme espressive, escludevano che la asserita identità del titolo potesse dar luogo ad una qualche conseguenza ~~giudiz~~^{ri} giudicamentamente apprezzabile. Dopo aver assistito alla proiezione del filmato, il Pretore si riservava di decidere sulle richieste delle parti.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Il ricorrente lamenta una duplice lesione del proprio diritto: di quello, fondamentale, spettantegli quale autore dell'opera dell'ingegno e che, tra l'altro, si realizza nella legittima pretesa di impedire ad altri qualsiasi utilizzazione dell'opera; dell'altro, connesso al primo, tutelato dall'art. 100 della legge 22 aprile 1941 n. 633, secondo cui "il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dello autore".

Nella condotta dei resistenti, inoltre, il Furnas ravvisa un tipico atto di concorrenza sleale non solo per la idoneità a produrre confusione tra l'opera lettera-

ria e quella cinematografica ma anche per le molteplici imitazioni del filmato rispetto al libro del ricorrente.

Quest'ultima deduzione è priva di giuridico fondamento. E invero, dall'affermazione, ripetuta in sede di legittimità, secondo cui possono definirsi atti di concorrenza sleale solo quelli compiuti da soggetti in rapporto di diretta concorrenza, (ferma per gli altri casi, la possibilità di agire ex art. 2043 cc.), si deduce la esigenza di un presupposto attinente alla qualità personale dei soggetti: che si tratti di imprenditori.

Ed il Furnas non è, ai fini di questo procedimento certamente tale. Infondata è anche la denuncia di plagio per quanto concerne la dedotta appropriazione, da parte dei resistenti, del contenuto creativo del testo letterario. Ed invero, seppur sussistono innegabilmente fonti di contatto tra film e libro sia per quanto riguarda l'impostazione del tema trattato sia in relazione a talune enunciazioni, immagini ed episodi, va, peraltro, rilevato che da un esame complessivo delle due opere non emerge la esistenza di una vera e propria imitazione. Si tratta in realtà del normale influsso che i precedenti apporti di studio e di ricerca su un determinato argomento non possono non avere sulle ulteriori elaborazioni della materia. Ciò è particolar-

Alfieri



5)

Mostrg


mente evidente in ordine a quelle delle analogie denunciate dal ricorrente che si riferiscono alla interpretazione dell'opera della Stowe e del suo significato storico; per quelle che attengono a considerazioni sulle cosiddette "Fuge di Sangue", sulla inefficienza lavorativa della gente di colore; sulla adattabilità di essa allo stato di schiavitù; sul rapporto tra i numeri degli schiavi importati ed il numero dei morti nella guerra di secessione cui il fenomeno della schiavitù aveva contribuito a dar causa. Lo stesso deve dirsi per l'episodio della carovana di schiavi preceduta da una piccola banda e da un uomo con bandiera: anche se qui il riferimento è più puntuale, la limitatezza dell'episodio non consente di ravvisare in esso nulla più che una "citazione letteraria" che, in quanto tale non incide sul carattere autonomo dell'opera. Gli altri rilievi prospettati dal ricorrente hanno ~~carattere~~ carattere del tutto generico. E' invece, fondata, la denunciata violazione del diritto del Furnas alla irriproducibilità del titolo dell'opera letteraria.

E' ben vero che il capoverso dell'art. 100 della legge sul diritto di autore specifica che il divieto non si espande ad opere che siano di specie o di carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità

di confusione.

Ed è pur vero che l'opera cinematografica è, di per sé, di specie diversa da quella letteraria. Ma, da rilevato, la confusione considerata dalla norma non si risolve soltanto nella possibilità che un'opera venga scambiata per un'altra; comprende anche l'ipotesi della possibilità che un'opera sia considerata dal pubblico come elaborazione, riproduzione, trascrizione, rappresentazione di un'altra. Tale pericolo può, ~~ingenerare~~, sussistere tra opera cinematografica e opera letteraria soprattutto quando, come nella specie, le due opere aventi il medesimo titolo, trattano anche il medesimo argomento e posseggono, altresì, analogie, riferimenti, tesi ed altri elementi in comune.

Accertata la lesione del diritto spettante al ricorrente Furnas, deve affermarsi che la tutela cautelare adattabile alla fattispecie è quella dell'articolo 700 cpc. e non quella ex art. 161 della legge di che trattasi, volta a proteggere i diritti dell'autore sull'opera dell'ingegno e non anche i diritti connessi. Tale è da considerare il diritto al titolo, posto che il capo 8° che lo disciplina è compreso nel titolo secondo contenente, appunto, le disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di



7)

autore: la tutela specifica prevista dall'art. 161 riguarda sia i diritti di utilizzazione economica che a dell'opera, per il richiamo di tale norma fa l'articolo 168, il diritto morale d'autore. Conseguie la necessità di esaminare la sussistenza dei presupposti della "Immutanza" e della "Irreparabilità" del danno. Il primo è di palese evidenza perchè il fatto potenzialmente produttivo di danno è in atto. Il secondo è altrettanto palese in quanto la lesione attiene anche alle componenti morali della sfera tutelata: interesse dell'Autore a non vedersi attribuire la paternità, sia pure indiretta, dell'opera cinematografica; interesse dell'Autore a non essere privato della possibilità di realizzare la trasposizione cinematografica della sua opera identificandola con il medesimo titolo.

P.Q.M.

Inibisce ai resistenti qualunque uso del titolo "Addio, zio Tom" in relazione al film fino ad ora così identificato. Fissa il termine di giorni 60 per l'inizio del procedimento di merito.

*1/4 21/11/71
13 12 71
P*

Q. 23497

Roma, 13 dicembre 1971

IL PRETORE

[Handwritten signature]

(Dr. Angelo GRIECO)

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, li 13.12.71

IL CANCELLIERE

Per copia conforme di quanto che si rilascia a richiesta

Alu. Salvo

Roma, 28 FEB. 1972

IL CANCELLIERE

